



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

(Provincia di Belluno)

32045 Piazza Roma n. 38

UFFICIO TECNICO tel. 0435/62615
fax 0435/428161 e-mail: ut.santostefano@cmcs.it
Web: www.santostefanodicadore.info

Codice fiscale: 00184890259

Nr. 1855 Reg. Ord.

Santo Stefano di Cadore 24 aprile 2014

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole e da attività di manutenzione di orti o giardini.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che è consuetudine, nella stagione primaverile, procedere alla pulizia di prati, orti e giardini;
- che l'abbruciamento sul luogo di produzione del materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di prati e giardini risulta essere il mezzo più idoneo per la sua eliminazione;

RILEVATA l'opportunità di disciplinare la pratica della combustione controllata del materiale vegetale al fine di non creare disagi alla popolazione limitandone la pratica ad un periodo determinato ed in orari stabiliti con il presente provvedimento;

RITENUTO con il presente di ovviare anche a problematiche igienico-sanitarie, in quanto il materiale accumulato, oltre al degrado estetico, potrebbe causare il proliferare di insetti, rettili e ratti;

VISTI l'articoli 10 del Regolamento di Polizia Rurale Comunale, nonché l'articolo 56 della L.R. 02.04.2014, nr. 11;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

ORDINA

L'abbruciamento sul luogo di produzione del materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di prati, orti e giardini è consentito dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 21 giugno 2014 nei seguenti orari:

dalle ore **06.00 alle ore 08.00**

dalle ore **18.00 alle ore 20.00**

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. le attività, controllate, devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici, in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e limitare l'altezza ed il fronte di abbruciamento;
2. Le operazioni devono svolgersi in giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
3. Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Sarà consentito esclusivamente l'abbruciamento di materiale vegetale – L'inosservanza di tale disposizione comporterà la sanzione di Euro 500,00.

Rimane inalterata l'osservanza della legge 21.11.2000, n. 353 e della L.R. 24.01.1992, nr. 6: divieto di accensione di fuochi in zone boscate o a meno di 100 metri dalle stesse e ciò per la difesa dei boschi dagli incendi.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità da danni o disturbi che dovessero essere arrecati dalle operazioni citate.

Gli Agenti della Forza Pubblica e l'altro personale preposto alla vigilanza di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 285/1992 sono incaricati di far osservare quanto prescritto con il presente provvedimento, che viene inviato:

all'Ufficio di Polizia Locale;

al Comando della Stazione dei Carabinieri di Santo Stefano di Cadore;

al Comando della Stazione Forestale di Santo Stefano di Cadore.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 241/1990 è il signor Danilo SCATTOLO.

IL SINDACO
Alessandra BUZZO

Alessandra Buzzo

